



## *Il Ministro del turismo*

**Costituzione dell'Osservatorio nazionale del turismo in attuazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"**

VISTO l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, che prevede la competenza esclusiva dello Stato in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 recante "Nomina dei ministri", con il quale la sen. Daniela Garnero Santanchè è stata nominata Ministro del turismo;

VISTO il decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, in particolare, l'articolo 25, comma 9-bis, che istituisce presso il Ministero del turismo l'Osservatorio nazionale del turismo, già istituito presso l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”* e, in particolare, l'articolo 14;

RITENUTO di procedere ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177 alla costituzione dell'Osservatorio nazionale del turismo;

## DECRETA

### Articolo 1 (Compiti)

1. L'Osservatorio nazionale del turismo, di seguito denominato «Osservatorio», assume il compito di condurre, senza incidere o interferire con le funzioni istituzionali del Ministero del turismo, delle regioni e delle province autonome e di ISTAT, attività di ricerca scientifica per quanto attiene alle politiche del turismo in Italia.
2. L'Osservatorio svolge le sue funzioni in collegamento con analoghi organismi di ricerca internazionali o istituiti all'interno dell'Unione europea, così da assumere, anche in raccordo con il Segretariato generale e la Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica, opportune iniziative per favorire la conoscenza delle problematiche inerenti le politiche del turismo dell'Italia nell'ambito dell'Unione europea.
3. L'Osservatorio svolge, su richiesta, attività di supporto scientifico alle strutture del Ministero del turismo.
4. L'Osservatorio, inoltre, limitatamente alle finalità di cui al comma 1:
  - a) effettua il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico, raccordandosi, per la raccolta dei dati, con la Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica;
  - b) predispone, in raccordo con le regioni e le province autonome e con l'Istituto nazionale di statistica, un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche socioeconomiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo;
  - c) organizza e promuove conferenze, convegni ed altre iniziative culturali;

- d) favorisce scambi di informazioni e di esperienze con le istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;
  - e) cura studi, ricerche e pubblicazioni nel campo economico nonché in materia di controllo interno ed esterno e analisi e valutazione della spesa sulle politiche del turismo;
  - f) partecipa e contribuisce alle iniziative di ricerca e di studio che sono attuate da analoghe istituzioni di ricerca italiane e straniere;
  - g) esprime pareri, su richiesta del Ministro del turismo, in merito all'attuazione dei processi di sviluppo del comparto, ivi compresa la normativa di settore.
5. Alle attività dell'Osservatorio è assicurata piena pubblicità.
6. L'Osservatorio, per il tramite del Presidente, presenta alle Camere una relazione annuale sull'andamento del settore turistico con analisi dei dati statistici ed economici, nonché studi e ricerche richiesti dal Ministero, fornendo un compiuto quadro conoscitivo del settore relativo all'anno precedente, per la conseguente adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica.

## Articolo 2 (Indirizzi di attività)

1. Il Ministro del turismo definisce ogni anno, su proposta del Segretario generale, gli indirizzi generali programmatici dell'Osservatorio in apposito allegato alla Direttiva annuale per l'azione amministrativa.
2. Il Presidente dell'Osservatorio, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione sull'attività svolta in attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1 al Segretario generale che, entro venti giorni dalla presentazione della stessa, verifica i risultati delle attività svolte e formula eventuali raccomandazioni agli organi dell'Osservatorio.

## Articolo 3 (Composizione e funzionamento dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio è composto da soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale in materia di statistica, economia, diritto e comunicazione, con particolare riguardo alla valutazione dei mercati e dei servizi turistici, all'analisi dei flussi turistici, alla geografia del turismo e alla valutazione degli aspetti macroeconomici e microeconomici del settore turistico.
2. L'Osservatorio è composto da tredici componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, da nominare con successivo decreto del Ministro del turismo.
3. I componenti dell'Osservatorio rimangono in carica per tre anni a decorrere dalla data della nomina e possono essere rinnovati una sola volta.
4. L'Osservatorio si riunisce su convocazione del Presidente, con cadenza almeno trimestrale.
5. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Osservatorio può istituire sezioni interne e gruppi di lavoro.
6. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di altri Dicasteri ove le attività attengano a specifiche competenze degli stessi.

7. Qualora se ne ravvisi la necessità, l'Osservatorio può sentire le associazioni di categoria e le principali rappresentanze sindacali a livello nazionale nonché le associazioni di consumatori e utenti.
8. Sono organi dell'Osservatorio:
  - a) il Consiglio;
  - b) il Presidente;
  - c) il Comitato scientifico.

#### Articolo 4 (Il Consiglio)

1. Il Consiglio è composto da cinque componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, designati dal Ministro del turismo. Tra i componenti del Consiglio, il Ministro del turismo nomina il Presidente che svolge anche le funzioni di Presidente dell'Osservatorio.
2. Il Presidente e i componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta e scadono contestualmente.
3. Alle riunioni del Consiglio assiste il Direttore del Comitato scientifico.
4. Il Ministro interviene alle riunioni del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Analoga facoltà è attribuita al Segretario generale del Ministero del turismo.
5. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente con cadenza mensile. La convocazione reca il relativo ordine del giorno ed è inviata ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.
6. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei componenti. L'organo delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale da approvare nella seduta successiva.
8. I contenuti e i documenti delle riunioni non sono divulgabili fino all'approvazione.

#### Articolo 5 (Attribuzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio, in conformità agli indirizzi generali formulati dal Ministro e, tenuto conto specificamente della relazione di cui all'articolo 1, comma 6, e dei suggerimenti del Comitato scientifico, approva il programma annuale di attività entro venti giorni dall'approvazione della Direttiva annuale per l'azione amministrativa.
2. Il programma annuale stabilisce, per l'esercizio successivo, le tipologie e gli ambiti degli interventi scientifici, di ricerca, di approfondimento nonché divulgativi, nel rispetto dell'articolo 1, individuando le risorse necessarie da richiedere al Segretario generale del Ministero del turismo.
3. Il Consiglio inoltre:
  - a) adotta un regolamento di disciplina dei lavori dell'Osservatorio;
  - b) delibera, sentito il Ministro del turismo, le iniziative di ricerca, anche non previste dal programma annuale, da realizzare o promuovere in collaborazione o con il concorso di altri soggetti operanti nel campo della ricerca;

- c) formula proposte al Ministro del turismo ai fini degli indirizzi di attività di cui all'articolo 2;
- d) approva la relazione annuale sull'andamento del settore turistico di cui all'articolo 1, comma 6;
- e) su proposta del Direttore del Comitato scientifico, segnala al Segretario generale del Ministero del turismo il fabbisogno complessivo di personale tecnico - amministrativo.

#### Articolo 6

##### (Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
  - a) convoca e presiede i lavori del Consiglio;
  - b) coordina le attività dell'Osservatorio e presenta alle Camere la relazione sui risultati raggiunti di cui all'articolo 1, comma 6;
  - c) interloquisce con il Direttore del Comitato scientifico ai fini della massima efficienza dell'attività dell'Osservatorio;
  - d) cura l'attuazione del programma annuale, di cui è responsabile.

#### Articolo 7

##### (Comitato scientifico e Direttore)

1. Il Comitato scientifico svolge funzioni di consulenza su richiesta del Presidente, del Consiglio e del Direttore.
2. Il Comitato scientifico è composto da otto componenti, di cui uno con funzioni di Direttore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, scelti dal Ministro del turismo preferibilmente tra esperti del settore del turismo, professori universitari e personalità di riconosciuta esperienza in materie giuridiche, economiche, statistiche nonché nell'ambito della comunicazione, della promozione e della commercializzazione.
3. Il Comitato scientifico è convocato almeno ogni tre mesi anche al fine di rendere pareri in ordine all'organizzazione e all'attuazione del programma annuale dell'Osservatorio e delle iniziative di ricerca deliberate dal Consiglio.
4. Il Comitato scientifico e il Direttore durano in carica tre anni rinnovabili per una sola volta e scadono contestualmente. Al termine dell'incarico, il Direttore, per il tramite del Presidente, trasmette al Ministro un rapporto sulle attività svolte.
5. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
  - a) supporta il Presidente nell'attuazione del programma annuale e nella gestione dei rapporti con le analoghe istituzioni di ricerca nazionali, internazionali ed europee nonché con gli osservatori del turismo istituiti presso le regioni e le province autonome;
  - b) comunica e aggiorna il Consiglio sulle iniziative di ricerca deliberate dal Comitato non previste dal programma annuale e da realizzare o promuovere in collaborazione o con il concorso di altri soggetti, operanti nel campo della ricerca.

Articolo 8  
(Struttura di supporto)

1. L'Osservatorio si avvale di una struttura di supporto, i cui componenti sono individuati con provvedimento del Segretario generale del Ministero del turismo, tra il personale in servizio presso il Ministero del turismo. Il personale preposto può operare in posizione di assegnazione aggiuntiva.

Articolo 9  
(Collaborazioni esterne)

1. L'Osservatorio può avvalersi, solo nei casi in cui ne sia garantita la copertura dei relativi oneri, della collaborazione di personalità e imprese di comprovata esperienza, elevata professionalità e competenza specialistica sulle politiche economiche e del turismo, nominati con provvedimento del Segretario generale secondo le procedure previste dalla legge.
2. Allo scopo di raccogliere dati in merito alle esperienze positivamente condotte anche in altri paesi europei, il Ministro del turismo può stipulare apposite convenzioni con una o più istituzioni universitarie italiane o straniere nonché centri di ricerca, fondazioni, istituzioni pubbliche che costituiscano centri di eccellenza per lo studio e la ricerca sulle politiche del turismo.

Articolo 10  
(Banca dati)

1. L'Osservatorio, previa verifica dei sistemi informativi già esistenti operanti a livello regionale e locale nonché all'interno del Ministero e tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, commi 1 e 2, può implementare e avvalersi di una banca dati contenente informazioni sui servizi turistici, sulle norme vigenti, sui flussi finanziari e sui comportamenti dell'utenza, nonché di un sistema informativo idoneo a consentire un efficace monitoraggio dell'andamento del settore e a supportare azioni mirate per lo sviluppo delle politiche del turismo.
2. Il Segretario generale, in raccordo con la Direzione generale tecnologia, retribuzione, digitalizzazione e statistica che ne assicura la gestione, può affidare a terzi il servizio di realizzazione e gestione della banca dati e del sistema informativo.

Articolo 11  
(Alimentazione della banca dati)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali, le Regioni e le province autonome, gli enti locali e gli operatori economici del settore in possesso di dati rilevanti ai fini dell'esercizio delle funzioni dell'Osservatorio trasmettono alla banca dati, dietro richiesta e a titolo non oneroso, dati, documenti, informazioni e chiarimenti relativi al settore.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome e gli enti locali possono avere accesso, senza oneri, alla banca dati.

3. L'Osservatorio garantisce la riservatezza dei dati acquisiti e determina le modalità di diffusione e divulgazione degli stessi.
4. Il Segretario generale può assicurare l'accesso, a titolo non oneroso, ai dati, documenti, informazioni contenuti nella banca dati anche mediante l'adozione di specifici "protocolli di accesso ai dati" sia in favore dei componenti dell'Osservatorio sia di soggetti terzi.

Articolo 12  
(Sede operativa)

1. L'Osservatorio ha sede e opera presso il Ministero del turismo.

Articolo 13  
(Compensi)

1. Con successivo provvedimento del Segretario generale, è determinato il compenso onnicomprensivo spettante a ciascun componente dell'Osservatorio, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177.

Articolo 14  
(Oneri)

1. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2027 - iscritto nell'ambito del CdR 2 - Segretariato generale ai sensi dei commi 9-bis e 9-ter dell'articolo 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Articolo 15  
(Disposizioni finali)

1. Le attività del presente decreto sono realizzate con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo nella sezione "amministrazione trasparente".

Il Ministro del turismo  
Sen. Daniela Garnero Santanchè